

## AMMINISTRATORI

### **Movida e rave party, più poteri a sindaci e questori - Niente alcool anche dopo i sedici anni**

La legge 18 aprile 2017 n. 48 ha introdotto importanti misure a tutela del bene giuridico della sicurezza che incidono pesantemente su chi esercita professionalmente l'attività commerciale e sui loro clienti, rafforzando i poteri preesistenti di sindaci e questori o munendoli di nuove potestà d'intervento (articoli 8 comma 1, 12, 12-bis e 13).

#### **Le ordinanze sindacali su orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche**

Dal 22 aprile 2017 il Sindaco può anche intervenire in materia di orari per gli esercizi che effettuano la vendita (anche per asporto) e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Ciò è possibile (articolo 8 comma 1 della legge 48/2017) in due modi:

- attraverso l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
- attraverso ordinanze ordinarie, sempre al fine di tutelare le esigenze di sicurezza urbana sopra indicate che intervengano in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone (ad esempio nei quartieri delle grandi città ove si svolge la cosiddetta movida), anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi (ad esempio ai rave party).

Quest'ultimo potere di ordinanza sindacale straordinaria, stando alla lettera della legge, è soggetto all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti individuati dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Le ordinanze in questione, che a differenza di quelle straordinarie devono motivare adeguatamente la situazione di estrema urgenza su cui incidono, sono soggette al limite legislativo di disporre per non più di trenta giorni.

Poiché la novella non ha modificato l'articolo 50 comma 7 primo periodo del Tuel, il Sindaco continua ad essere titolare del potere di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.

#### **Il duplice potere d'intervento del Questore**

L'articolo 12 comma 1 della legge n. 48 del 2017 attribuisce al Questore il potere di disporre, ai sensi dell'articolo 100 del Tulp, la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni nei riguardi dei pubblici esercizi che sono reiteratamente inosservanti delle ordinanze sindacali sopra descritte.

In tal modo, la novella ha trasposto nel campo della sicurezza urbana ed integrata ciò che fin dal 1931 valeva unicamente nell'ambito dell'ordine e della sicurezza pubblica, dal momento che l'immodificato articolo 100 del Tulp continua ad affidare al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio pubblico per un termine ordinariamente pari a quindici giorni, ma soltanto se nel locale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di presone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

### **Possibili profili di illegittimità**

La nuova previsione, nel chiamare in causa il binomio istituzionale Sindaco-Questore attraverso il richiamato articolo 100 del Tulp, potrebbe creare non pochi problemi di illegittimità della nuova norma dal momento che:

- i due beni giuridici tutelati dall'identica misura cautelare adottabile (sicurezza pubblica da un lato, sicurezza urbana dall'altro lato) sono oggettivamente diversi e non sovrapponibili;
- l'articolo 100 del Tulp è adottabile solo nei confronti degli esercizi che sono titolari di autorizzazioni di pubblica sicurezza e non anche nei riguardi degli altri esercizi che egualmente vendono bevande alcoliche.

### **Divieto di vendita o di somministrazione di bevande alcoliche ai minori ultrasedicenni**

L'articolo 12 comma 2 della legge 48/2017 ha espressamente introdotto il divieto per gli esercizi pubblici, non solo di vendere, ma anche di somministrare bevande alcoliche ai minori ultrasedicenni. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro, con sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi. Il successivo articolo 12-bis ha esteso il divieto anche agli esercizi di vicinato, definiti dall'articolo 4 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, come quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Il divieto riguarda solamente i minori degli anni diciotto che abbiano però già compiuto i sedici anni, dal momento che la somministrazione di alcolici ai minori degli anni sedici continua ad essere sanzionata dall'articolo 689 del codice penale.

### **Il Daspo per i locali pubblici o aperti al pubblico e per i pubblici esercizi di somministrazione**

L'articolo 13 prevede poi che il Questore possa disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso o stazionamento nei pressi dei locali pubblici o aperti al pubblico e degli esercizi pubblici indicati dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991 numero 287. Tali misure inibitorie non possono avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque ed il divieto è disposto individuando modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario dell'atto. Le stesse:

- sono finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefacenti;
- valgono unicamente per le persone condannate con sentenza definitiva o confermata in appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze dei suddetti locali.

### **Sospensione della patente e altre misure del questore per prevenire l'attività criminosa nei pubblici esercizi o nelle vicinanze**

Ulteriori misure mutate dal Daspo ed aventi una durata massima di due anni, sono adottabili dal Questore nei confronti dei condannati con sentenza definitiva negli ultimi tre anni per i reati previsti dall'articolo 73 del Testo unico in materia di stupefacenti e sono:

- obbligo di presentazione almeno due volte alla settimana presso il locale Ufficio di Polizia o presso il locale Comando dell'Arma dei Carabinieri;
- obbligo di rientro nella propria abitazione entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
- divieto di allontanarsi dal Comune di residenza;
- obbligo di comparire in un Ufficio o Comando di Polizia negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

I divieti sono adottabili anche nei confronti dei minori ultraquattordicenni con notificazione del provvedimento ai genitori o a chi esercita la relativa potestà.

Salvo che il fatto costituisca reato, per coprire giuridicamente l'efficacia delle misure questorili in esame, è poi previsto che per la violazione dei divieti si applica la sanzione amministrativa molto elevata da 10.000 euro a 40.000 euro e la sospensione della patente da sei mesi ad un anno.

La concessione della sospensione condizionale della pena per i reati in materia di stupefacenti prima analizzati è subordinata all'imposizione del divieto di accedere ai locali pubblici od ai pubblici esercizi specificamente individuati.

*Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/05/2017*

*Autore: Alberto Ceste*